

UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO PER L' AFFIDO FAMILIARE

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 12 del 27/02/2008

PREMESSE E FINALITA' DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'Istituto dell'Affidamento Familiare di Minori a scopo educativo-assistenziale è regolato dalla legge 4/5/83 n.184: *"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"* e successive modifiche: legge n° 149/2001, oltre alla direttiva reg. n° 846/2007 *"Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi (legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche e artt. 5 e 35 L.R. 12 marzo 2003 n. 2 e successive modifiche)"*.

L'affido familiare si effettua con l'inserimento di un minore in un nucleo familiare diverso da quello d'origine per un periodo di tempo limitato, allo scopo di tutelare e garantire al minore le condizioni necessarie per il suo corretto sviluppo psico-fisico allorchè la famiglia d'origine fosse temporaneamente impossibilitata ad assicurarglielo.

L'affido permane fino a quando sussistano le motivazioni che l'hanno richiesto.

Tale forma di intervento si pone come alternativa preferenziale all'inserimento del minore in istituto e come strumento preventivo degli stati di disagio della famiglia e del minore stesso.

Gli interventi di Affido Familiare sono attuati dall' Unione dei Comuni del Rubicone tramite l' Assessorato ai Servizi Sociali che opera in collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile dell' Azienda USL di Cesena.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'affido familiare è attuato a seguito dell'individuazione del progetto di affido da parte di una équipe territoriale (composta da Psicologo e Assistente Sociale) che, tenuto conto delle caratteristiche del minore e della sua famiglia, ritiene l'affido come l'intervento che meglio corrisponde alle esigenze del bambino.

Per l'attuazione del progetto si avvale dell' "Equipe Affidi" costituita da uno Psicologo e da una Assistente Sociale, unica per tutto il territorio dell' Azienda USL di Cesena, che ha il compito di valutare l'idoneità delle famiglie che si rendono disponibili all'affido, definire una "anagrafe" delle famiglie affidatarie, raccogliere le segnalazioni dei Minori da affidare che

provengono dalle équipe territoriali, proporre l'abbinamento più adeguato bambino/famiglia affidataria, verificare l'esito dell'affido alla sua conclusione.

COMPITI DEL SERVIZIO

1) La scelta degli affidatari (singolo cittadino o nucleo familiare) avviene tramite momenti di incontro tra gli operatori preposti all'affido e le famiglie che chiedono di poter affidare un minore.

Sono necessari alcuni requisiti fondamentali, quali:

- adeguata differenza di età fra affidato e affidatari/ buono stato di salute dei componenti del nucleo familiare;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore;
- conoscenza e acquisizione della temporaneità dell'affido, delle sue caratteristiche, dei suoi scopi
- Idoneità ad instaurare rapporti affettivamente validi con il minore sia sul piano educativo che psicologico;
- disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia di origine e gli altri operatori socio-sanitari.

2) Il provvedimento di Affidamento Familiare è disposto dall' Unione dei Comuni del Rubicone previa adesione dei/del genitori/e esercente la potestà, oppure del tutore, sentito il parere del minore che ha compiuto 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore.

L'affido è formalizzato attraverso l'adesione scritta da parte degli affidatari e della famiglia d'origine. Il provvedimento sarà reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore.

In caso di mancato assenso dell'esercente la potestà, si dovrà provvedere alla segnalazione al Tribunale dei Minori (art. 4 legge 184) e in tal caso si ricorrerà all'affido giudiziario;

3) l'équipe del territorio si impegna a formulare, a corredo della proposta di affido, un programma di intervento a sostegno della famiglia di origine, dove siano precisate le scelte terapeutiche e assistenziali, le finalità e i tempi dell'affido;

- 4) durante il periodo dell'affido l'equipe del territorio si impegnerà a fornire alla famiglia affidante e/o affidataria interventi di appoggio e sostegno con incontri, colloqui e visite periodiche;
- 5) alla famiglia affidataria, sulla base del regolamento assistenziale adottato dall' Unione dei Comuni del Rubicone, sarà corrisposto il contributo mensile stabilito dalla Giunta dell' Unione dei Comuni;
- 6) l' Unione dei Comuni del Rubicone ha stipulato a propria cura e spese una Polizza di Assicurazione contro tutti i rischi ed infortuni, a favore dei minori affidati.

DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDATARI

- 1) E' riconosciuto agli affidatari un ruolo educativo-affettivo nei confronti del minore affidato, prevedendo il loro coinvolgimento nelle decisioni dell'equipe del territorio riguardante l'educazione ed il trattamento del minore;
- 2) gli affidatari potranno avvalersi dell'appoggio tecnico e metodologico dell'equipe di riferimento;
- 3) gli affidatari usufruiranno dell'indennità mensile stabilita al momento dell'affido;
- 4) gli affidatari hanno il dovere di mantenere validi rapporti con la famiglia di origine, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziarie, impegnandosi a rispettare la durata dell'affido.
- 5) gli affidatari dovranno garantire un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche ed intellettive;
- 6) gli affidatari garantiscono la massima discrezione sulla situazione del minore in affido e della sua famiglia;
- 7) gli affidatari, al momento dell'affido, dovranno sottoscrivere un documento attestante il loro consenso e gli impegni assunti;
- 8) per gli affidi a tempo pieno, di durata superiore a sei mesi, la documentazione viene ratificata dal giudice tutelare competente per territorio;
- 9) agli affidatari sono riconosciute agevolazioni per l'accesso ai servizi educativi (nido, scuola materna, ecc..) in base ai regolamenti vigenti in materia.

DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDANTI

- 1) Gli affidanti hanno il diritto di partecipare alle decisioni in merito all'affidamento dei loro figli e il diritto di avere tutte le informazioni riguardanti i loro figli in affidamento, salvo diversi provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- 2) agli affidanti sarà garantito il sostegno psico-sociale da parte dell'equipe distrettuale per rimuovere le cause determinanti l'affido;
- 3) gli affidanti concorderanno con l'equipe le modalità, gli orari e la durata degli incontri con i figli in affidamento nel rispetto delle esigenze del minore e della famiglia affidataria;
- 4) gli affidanti hanno il dovere di rispettare la durata, le modalità e i termini stabiliti per l'affido, discutendo con l'equipe eventuali dissensi
- 5) gli affidanti al momento dell'affido, dovranno sottoscrivere un documento attestante il loro consenso e gli impegni assunti.

Si riportano di seguito gli articoli della legge 4/5/'83 n.184, relativi all'affido.

ARTICOLO 1

Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

ARTICOLO 2

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un Istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzare di preferenza nell'ambito della Regione di residenza del minore stesso.

ARTICOLO 3

L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita il potere tutelare sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo 1 del titolo X del libro I del Codice Civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori e della tutela sia impedito. All'Istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all' art. 5.

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'Istituto deve chiedere al Giudice Tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

ARTICOLO 4

L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e, se opportuno, anche di età inferiore.

Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà del tutore, provvede il Tribunale dei Minori. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice Civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare od il Tribunale dei Minori, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che l'ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta a meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Il Giudice Tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente Tribunale per i Minori l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Il Tribunale, sulla richiesta del Giudice Tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

ARTICOLO 5

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice Civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice Civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso le Comunità alloggio o ricoverati presso un Istituto.